

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



N. incarto BH.2005.15

Sentenza del 27 giugno 2005
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presidente, Andrea J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

richiedente

contro

A._____,
rappresentato dall'avv. Michele Rusca,

opponente

Oggetto

Domanda di proroga dell'arresto (art. 51 cpv. 3 PP)

Fatti:

- A. A._____ è stato arrestato il 20 maggio 2004 nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP). Posto immediatamente in detenzione preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza del pericolo di collusione, ne ha convalidato l'arresto con decisione del 22 maggio 2005.

- B. Dopo aver interrogato l'imputato a due riprese, il 27 maggio e il 2 giugno scorsi, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), in data 2 giugno 2005, ha presentato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un'istanza di proroga dell'arresto, limitata a venti giorni, conformemente all'art. 51 cpv. 3 PP.

- C. Invitato a presentare la risposta all'istanza summenzionata entro il 10 giugno 2005, A._____ non ha inoltrato alcuna osservazione.

- D. Con scritto del 15 giugno 2005, il MPC ha informato il Tribunale penale federale del rilascio di A._____ avvenuto il medesimo giorno conformemente all'art. 51 cpv. 1 PP.

Diritto:

- 1. Il Tribunale penale federale è competente per statuire sulle domande di proroga dell'arresto presentate dall'autorità inquirente nell'ambito della procedura delle indagini (art. 51 cpv. 3 PP). L'arresto dell'opponente è avvenuto il 20 maggio 2005. La domanda inoltrata dal MPC il 2 giugno 2005 è dunque tempestiva.

- 2.
- 2.1 L'art. 51 cpv. 2 PP, al quale il cpv. 3 rinvia, prevede espressamente che il richiedente, se intende mantenere oltre 14 giorni il carcere preventivo ordi-

nato in applicazione dell'art. 44 n. 2 PP, deve presentare alla Corte dei reclami penali un'istanza di proroga dell'arresto entro il medesimo termine. Ciò sta a significare che una detenzione preventiva superiore a 14 giorni necessita di una nuova autorizzazione da parte dell'autorità. Se l'imputato è messo in libertà durante la procedura di richiesta di proroga della detenzione, la Corte dei reclami penali deve in ogni caso esaminare la liceità della detenzione relativamente al periodo intercorso dalla scadenza del termine di cui sopra fino al rilascio (v. sentenza del Tribunale federale G.86/1996 del 13 novembre 1996, consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale BK_H 214/04 del 25 gennaio 2005, consid. 2.1). La proroga può dunque essere autorizzata allorquando le condizioni poste dall'art. 44 n. 2 PP continuano ad essere soddisfatte, ossia se esistono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato e se determinate circostanze fanno presumere ch'egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'inchiesta.

- 2.2** Nella fattispecie, la detenzione preventiva dell'opponente era autorizzata fino al 2 giugno scorso. Come esposto precedentemente, un esame delle condizioni della proroga è dunque necessario per il periodo dal 3 al 15 giugno 2005. Sulla base dei verbali d'interrogatorio che hanno accompagnato la richiesta di proroga è possibile constatare che l'opponente ha ammesso alcuni fatti a lui imputati nell'ambito dell'attività dell'organizzazione criminale di cui si sospetta l'esistenza, in particolare il traffico di sostanze stupefacenti. Pure significativi risultano essere i suoi contatti con altri personaggi sotto indagine sospettati di appartenere alla summenzionata organizzazione (v. verbali d'interrogatorio del 27 maggio e 2 giugno 2005 della polizia federale, act. 1.3 e 1.4). Tali atti d'inchiesta non fanno che rafforzare quanto stabilito dal giudice istruttore nella sua ordinanza di conferma dell'arresto (v. act. 1.2), ossia l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di collusione, conformemente all'art. 44 n. 2 PP.
- 2.3** Visto quanto precede, la domanda inoltrata dal richiedente è accolta e la detenzione preventiva dell'opponente è dunque prorogata, in applicazione degli art. 51 cpv. 3 e 44 n. 2 PP, fino al 15 giugno 2005.
- 3.** Non essendovi stata un'opposizione formale all'istanza di proroga della detenzione, non si prelevano né tasse né spese.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L'istanza è accolta e la proroga della detenzione preventiva ordinata sulla base dell'art. 44 n. 2 PP è autorizzata fino al 15 giugno 2005.
2. Non si prelevano né tasse né spese.

Bellinzona, 27 giugno 2005

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a :

- A._____, rappresentato dall'avv. Michele Rusca
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici :

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.